

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1262</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA, VENTRE, PICANO, SANGALLI, QUARTA,  
SANZA, COBELLIS, MONGIELLO, SILVESTRI, PUJIA**

*Presentata il 3 febbraio 1984*

Norme integrative della legge 27 aprile 1982, n. 186, concernenti l'inquadramento in ruolo di alcune categorie del personale dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 aprile 1982, n. 186, oltre a introdurre radicali innovazioni nell'ordinamento della giurisdizione amministrativa, ha inteso anche dare attuazione al disposto dell'ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che prevedeva la istituzione, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (28 dicembre 1971), di un « ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali ». Le norme comprese nel capo II del titolo III della citata legge n. 186 del 1982 disciplinano l'inquadramento, nei nuovi ruoli, del personale già « comandato » presso le segreterie dei TAR ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 1034 del 1971; l'articolo 40, in particolare, stabilisce un requisito minimo necessario per poter aspirare all'inquadramento, consi-

stente nell'aver maturato un'anzianità di servizio di almeno sei mesi al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 186 (14 maggio 1982).

Nel corso delle operazioni d'inquadramento, dalla legge demandate ad apposita commissione (articolo 41), ci si è tuttavia avveduti che alcuni impiegati e funzionari (almeno una quindicina) non avevano maturato, anche per soli pochi giorni, la detta anzianità minima di servizio nella posizione di « comando » presso le segreterie del TAR, e che, inoltre, altri dipendenti (cinque o sei) avevano omesso di presentare domanda d'inquadramento nel termine prescritto, o l'avevano presentata in maniera irregolare, in quanto convinti di non aver titolo per la nomina, ovvero di aver diritto a un inquadramento diverso

da quello ritenuto invece dalla competente commissione congruo rispetto alla loro posizione di stato giuridico.

L'articolo 1 della proposta di legge ha per scopo di sanare queste posizioni, sembrando opportuno non rinunciare all'utilizzazione di personale che, pur trovandosi in servizio da pochi mesi alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982, ha tuttavia, anche successivamente, acquisito notevole esperienza e capacità professionale in riferimento ai molteplici, e non certo agevoli, compiti che gli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi sono chiamati ad espletare.

L'esclusione di questi dipendenti dall'inquadramento comporterebbe inoltre, stanti le notevoli vacanze riscontrate nei ruoli organici di cui all'articolo 35 della legge n. 186 del 1982, la necessità dell'espletamento di appositi concorsi per il reclutamento di personale idoneo, che non darebbe comunque, almeno nell'immediato, garanzie di capacità professionale pari a quelle fornite dai suddetti dipendenti in occasione del servizio già prestato in posizione di comando presso le segreterie dei TAR.

Non va poi sottaciuto che, dati i tempi notoriamente occorrenti per la conclusione delle procedure concorsuali, questa seconda soluzione allontanerebbe nel tempo il momento del pieno funzionamento degli uffici, con evidenti innegabili riflessi negativi sull'ordinamento dei servizi di segreteria, che a tutt'oggi appaiono esuberanti rispetto alla disponibilità di personale.

Ad evitare, comunque, che la norma agevolativa possa essere estesa a quanti, per il comportamento poco corretto verso superiori, colleghi, avvocati e altri abituali frequentatori degli uffici, ebbero a subire censure o comunque note di biasimo da parte dei capi degli uffici medesimi, si è ritenuto opportuno sottolineare che il servizio prestato, per assurgere a requisito della nomina, deve potersi qualificare « lodevole »: il relativo accertamento è rimesso alla commissione prevista dall'articolo 41 della legge n. 186 del 1982, fermo restando — naturalmente — che una

eventuale valutazione negativa deve fondarsi su circostanze documentalmente provate.

Si richiede, infine, che il personale *de quo* risulti comunque in servizio presso le amministrazioni di provenienza al momento dell'effettivo inquadramento, e ciò perché, se da un lato le disposizioni transitorie della legge n. 186 del 1982 individuavano gli aventi diritto alla nomina con esclusivo riferimento al rapporto di servizio in atto presso i TAR alla data del 14 maggio 1982 (articolo 40), addirittura estendendo il beneficio a quanti fossero stati collocati a riposo prima di tale data purché dopo il 1° gennaio 1980 (articolo 52, quinto comma), dall'altro lato la norma che riapre i termini per quelli che non avessero maturato, al 14 maggio 1982, il requisito minimo di anzianità prescritto dall'articolo 40, secondo comma, della legge n. 186 del 1982, ha una propria *ratio* che risulta assolutamente incompatibile con la cessazione di ogni rapporto di servizio attivo prima della data di effettivo inquadramento nei nuovi ruoli istituiti con la stessa legge n. 186 del 1982.

L'articolo 2 della proposta di legge si prefigge di eliminare una evidente sperequazione emersa in sede di attuazione delle norme transitorie della legge n. 186, e nel contempo di evitare che l'applicazione contestuale di criteri d'inquadramento in apparenza tra loro contraddittori possa dar luogo a un contenzioso giurisdizionale di cui non è facile allo stato prevedere l'esito, ma che certamente ritarderebbe il retto e completo funzionamento degli uffici di segreteria dei TAR.

L'esame delle disposizioni contenute negli articoli 42, 43 e 44 induce infatti a ritenere che, mentre le qualifiche del ruolo dei « dirigenti », di cui alla tabella B allegata alla stessa legge n. 186 del 1982, in apparenza sembrano destinate ai dipendenti già dirigenti dello Stato prima del 14 maggio 1982, dall'altro lato il criterio fondamentale di equivalenza, tra qualifiche d'inquadramento e posizioni « formali » già acquisite nelle amministrazioni di provenienza, consacrato dall'articolo 42, n. 1, della legge, non potrebbe trovare

integrale applicazione per tutti i dipendenti delle Amministrazioni locali « comandati » presso le segreterie dei TAR, finendo così per essere svuotato di ogni sostanziale contenuto.

La discriminazione tra personale di provenienza statale e personale di provenienza « locale » non trova riscontro nell'articolo 18 della legge n. 1034 del 1971, atteso che, sia per l'una come per l'altra categoria, la citata norma consentiva, al secondo comma, che fossero comandati presso le segreterie dei TAR impiegati rivestenti qualifiche « direttive », oltre che qualifiche delle carriere di concetto, esecutive e ausiliaria.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla dirigenza statale indusse tuttavia la Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere l'emanazione di due decreti presidenziali i quali, basandosi su di una interpretazione alquanto opinabile della normativa vigente, facevano divieto ad impiegati e funzionari dipendenti da amministrazioni locali di continuare a prestare servizio presso i TAR qualora avessero raggiunto, nelle amministrazioni di provenienza, qualifiche più elevate di quella corrispondente a direttore di sezione dei ruoli del personale statale.

Tali dipendenti, per la maggior parte, omisero di attivarsi per raggiungere posizioni che ne avrebbero comportato la cessazione dalla posizione di comando, ma altri (e furono pochissimi) non soltanto accettarono le promozioni e gli inquadramenti ad essi spettanti secondo i rispettivi ordinamenti, quanto si premurarono anche di darne tempestiva e formale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La circostanza che costoro furono egualmente mantenuti in servizio presso i TAR, in quanto fornisce la sicura prova che vi fu una favorevole valutazione, da parte della Presidenza, della loro posizione e del carattere necessario del servizio da essi prestato in relazione alle esigenze organizzative degli uffici di segreteria cui i medesimi funzionari erano addetti, fa apparire del tutto iniqua e ingiustificata, anche alla luce di fonamen-

tali precetti costituzionali (articoli 3 e 97 della Costituzione), la discriminazione che si opererebbe a loro danno con una applicazione rigorosa e formalistica delle citate norme d'inquadramento degli articoli 43 e seguenti della legge n. 186 del 1982: conclusione, questa, avvalorata dalla considerazione che l'articolo 44 della medesima legge riserva un'aliquota dei posti disponibili nell'organico del ruolo direttivo a impiegati e funzionari che, a prescindere dagli opinabili requisiti di servizio ivi specificati, comunque non avevano raggiunto « posizioni formali » equiparabili a qualifiche dirigenziali del personale statale prima del 15 maggio 1982.

Ove a ciò si aggiunga che l'equiparazione tra profilo, qualifiche o livelli retributivi del personale di provenienza « locale » e qualifiche dirigenziali dello Stato era un dato già acquisito, a livello di contrattazione collettiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 186 del 1982, e fu poco dopo « recepita » in un formale provvedimento normativo dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300, con la « rettifica » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158), sembra giusto e doveroso colmare la lacuna della legge n. 186 del 1982 prevedendo espressamente la possibilità di inquadramento nel ruolo del personale dirigente, previsto dalla tabella B, di quegli impiegati, dipendenti delle amministrazioni locali, che avessero raggiunto corrispondenti posizioni « formali » nelle amministrazioni di provenienza e che, avendone data comunicazione alla Presidenza del Consiglio, avessero altresì maturato legittime aspettative su di un possibile futuro riconoscimento del servizio da essi prestato in tale posizione presso le segreterie del TAR.

Peraltro, l'estensione dell'ambito di operatività dell'articolo 43 della legge n. 186 del 1982, che qui si propone, non menoma in alcun modo i diritti già acquisiti dai dirigenti statali, le cui posizioni vengono espressamente salvaguardate, mentre le aspettative di coloro che aspirano a un futuro inquadramento nel ruolo dirigenziale, ai sensi del combinato

disposto degli articoli 44, primo e settimo comma, e 52, ultimo comma, della legge n. 186 del 1982, appaiono recessive rispetto a quelle dei dipendenti delle amministrazioni locali che, alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982, già possedevano tutti i requisiti per aspirare a tale inquadramento.

D'altra parte, al momento attuale risultano vacanze, nel ruolo del personale dirigente, sufficienti ad assorbire le due o tre unità che si trovano nelle condizioni ipotizzate dall'articolo 2 della proposta modifica legislativa, e ciò in quanto non tutti i funzionari interessati all'applicazione dell'articolo 44 della legge n. 186 del 1982 hanno maturato i requisiti minimi di anzianità prescritti dai commi secondo e settimo dello stesso articolo 44 ed all'ultimo comma dell'articolo 52: costoro, che

avrebbero già perduto la possibilità di inquadramento in qualifiche dirigenziali se le operazioni della competente commissione si fossero più rapidamente concluse e se i conseguenti atti formali d'inquadramento fossero stati già adottati, non possono certo dolersi del fatto che due o tre posti di organico siano attribuiti a funzionari, i quali alla data del 14 maggio 1982 avevano maturato una maggiore anzianità di servizio sia nella carriera di appartenenza, sia nella posizione di comando presso i TAR, sia nella qualifica corrispondente a quella dell'inquadramento richiesto.

Va sottolineato, infine, che la presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa rispetto agli stanziamenti già disposti con la più volte citata legge 27 aprile 1982, n. 186.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186, prestavano lodevole servizio, a qualsiasi titolo, da almeno tre mesi presso i tribunali amministrativi regionali, e risultino ancora in servizio presso le amministrazioni di provenienza al momento della conclusione delle operazioni della commissione di cui al successivo secondo comma, possono proporre o riproporre domanda di inquadramento nei ruoli previsti dall'articolo 35 della legge 27 aprile 1982, n. 186, entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione di cui all'articolo 41 della legge 27 aprile 1982, n. 186, viene ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato, e conclude le nuove operazioni d'inquadramento, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e seguenti della medesima legge, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.

## ART. 2.

La disposizione dell'articolo 43, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni locali che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 abbiano conseguito presso le amministrazioni di provenienza, prima del 14 maggio 1982, qualifiche o livelli retributivi parificabili alle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale statale, sempreché le promozioni siano state ad essi conferite, non per speciali benefici di legge, con regolari delibere dei competenti organi delle amministrazioni di rispettiva appartenenza e di queste sia stata data formale comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei ministri prima dell'entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186.

La commissione indicata nel precedente articolo 1 provvede all'inquadramento dei suddetti funzionari nel ruolo dei dirigenti, contestualmente alle altre operazioni di inquadramento, in conformità ai criteri di equiparazione stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300, quali risultano modificate e integrate dall'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 10 giugno 1982, n. 158.

Gli inquadramenti disposti ai sensi del presente articolo hanno decorrenza giuridica dalla data immediatamente successiva a quella dell'ultimo inquadramento effettuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 43 della legge 27 aprile 1982, n. 186, valutandosi l'ulteriore anzianità di qualifica e di servizio, eventualmente maturata dai dipendenti delle amministrazioni locali prima dell'inquadramento, ai soli fini economici.